



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

ALLA CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
MESSINA

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0020461 - 06/02/2014 - USCITA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

Oggetto: procedura rinnovo Consiglio camerale – richiesta parere art. 2, comma 2, lett. b) del d.m. 4 agosto 2011, n. 156 in materia di versamento di quote associative

Con nota n. 2202 del 23.01.2014 codesta camera ha rappresentato che nell'ambito della procedura di rinnovo del consiglio camerale sono state riscontrate alcune difficoltà interpretative alla corretta applicazione del disposto normativo indicato in oggetto.

In particolare codesta camera ha rappresentato di aver pubblicato in data 2 marzo 2012 l'avviso di inizio delle procedure per il rinnovo del consiglio camerale; a seguito di alcuni ricorsi presentati dalle associazioni di categoria in merito a presunte irregolarità su alcune dichiarazioni di cui all'allegato A) al d.m. n. 156/2010, l'Assessorato delle attività produttive della Regione Sicilia ha disposto controlli puntuali su tutte le dichiarazioni rese dalle associazioni partecipanti al procedimento di rinnovo.

In esito a tali controlli sono state riscontrate le due seguenti situazioni:

- 1) Lo statuto di un'associazione prevede che le quote associative sono rimosse nell'anno successivo a quello di riferimento; pertanto, per esempio, la quota associativa relativa all'annualità 2009 è rimosse, a norma di statuto, nell'anno 2010;
- 2) Negli elenchi di cui all'allegato B) al d.m. n. 156/2011 sono state riportate imprese che si sono associate nel corso dell'anno 2011 che hanno, quindi, provveduto al pagamento della quota associativa, a norma dello statuto, nel corso del 2012.

Con riferimento a tali situazioni codesta camera di commercio, alla luce del disposto del comma 2 lett. b) dell'articolo 2 del d.m. n. 156/2011, chiede di conoscere se possono essere ritenute validamente dichiarate le imprese che hanno versato nel 2012 la quota associativa relativa all'anno 2011 o se la locuzione "purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione" debba essere interpretata in senso restrittivo e quindi la quota a cui si deve far riferimento è quella relativa all'annualità 2010/2011 con la conseguenza che le imprese iscritte al 31.12.2011 non possono essere conteggiate in quanto hanno pagato la quota associativa 2011 nell'anno 2012.



In proposito lo scrivente rappresenta che l'articolo 2 del d.m. n. 156/2011 prevede che le organizzazioni di categoria possono utilizzare ai fini di partecipare al procedimento di rinnovo del consiglio camerale le imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso di avvio delle procedure, quindi nel caso in esame alla data del 31.12.2011.

Lo stesso articolo 2 stabilisce che tali imprese devono essere iscritte e devono aver pagato "nell'ultimo biennio almeno una quota annuale di adesione".

Questo Ministero ritiene necessario, quindi, osservare che il dettato normativo prevede la possibilità di dichiarare le imprese che risultino iscritte regolarmente all'associazione e per le quali le stesse organizzazioni siano in grado di dimostrare il prescritto requisito del pagamento delle quote associative. La quota di adesione, nella sua quantificazione annuale, le modalità di riscossione della stesse sono stabilite in autonomia dall'associazione.

Peraltro si ritiene necessario ricordare che il decreto ministeriale n. 156/2011 ha ampliato, al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dalle stesse organizzazioni, il termine di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501; tale decreto prevedeva, infatti, che l'organizzazione potesse dichiarare le imprese "in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso".

La normativa vigente prevede, invece, come già evidenziato che possono essere dichiarate le imprese regolarmente iscritte e a norma di statuto, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione."

Questo Ministero ritiene, pertanto, che le organizzazioni, al fine del calcolo della propria rappresentatività, possono dichiarare le imprese ritenute dalle stesse validamente iscritte a norma di statuto ma per le quali le stesse organizzazioni sono in grado di dimostrare il **pagamento** della quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse.

Alla luce del dettato normativo, quindi, è necessario che sia riscontrabile il pagamento di almeno una quota nell'ultimo biennio, quindi nel caso in esame un pagamento di almeno una quota negli anni 2010 o 2011; le imprese, quindi, che hanno provveduto al pagamento nell'anno 2012, pur se conformemente al dettato statutario, non possono essere considerate ai fini del procedimento di rinnovo del consiglio camerale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

RE